



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n... 03 Reg. Delib.

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la pratica del compostaggio locale
(compostaggio di prossimità).**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18,00** e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	X
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	=
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	X		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 01	Presenti n. 09

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione comunale è presente il Sindaco Dr. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Cifalà Domenico.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura sintetica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Approvazione Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)*.

Quindi il Presidente invita i consiglieri comunali ad intervenire sulla presente proposta.

Non essendoci intervento alcuno, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 9 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Approvazione Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità)*.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P. I. 00393920830

e-mail : ufficiotecnico@comunescalettazanclea.it

Presentata dall'Assessore
Cifalà Domenico
Il Responsabile Area Tecnica:
Geom. Giuseppe Morabito

**PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**
N°.....03/2019

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

Premesso che:

-il legislatore è intervenuto nel riordino delle norme in materia di ambiente, emanando il Testo Unico Ambientale di cui al D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 ed in particolare l'art. 198 dello stesso decreto attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati, con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento;

- la L.R. n. 9/2010 e s.m.i. ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;

- al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è necessario che le Regioni ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici sul luogo stesso di produzione;

-ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 il compostaggio locale (compostaggio di prossimità) è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa;

Ritenuto di poter ricorrere alla pratica del compostaggio, quale strumento di "riutilizzo del rifiuto", limitando la quantità di rifiuti indifferenziati;

Vista l'Ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016 emessa dal Presidente della Regione Siciliana di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;

Vista l'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 emessa dal Presidente della Regione Siciliana che ordina ai Comuni misure urgenti e straordinarie per l'incremento della raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana e per il trasferimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale;

Ritenuto che un forte incremento della raccolta differenziata risieda nell'intercettare i rifiuti organici, questi inoltre idonei alla produzione di ottimo compost;

Considerato che bisogna disciplinare la pratica del compostaggio nelle sue varie forme di gestione;

Preso atto che con Deliberazione n. 252 del 13.07.2018 la Giunta Regionale ha apprezzato le "Linee guida destinate ai Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il

compostaggio domestico, locale o di prossimità e di comunità” – unitamente agli schemi dei relativi regolamenti - redatte dal Gruppo di lavoro costituitosi in seno all’attività dell’Ufficio speciale per il monitoraggio e l’attuazione delle azioni previste nell’Ordinanza n. 5/Rif. – 2016 e succ.;

Visto lo schema di Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale o di prossimità che consta di n. 12 articoli e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che lo schema del regolamento è stato sottoposto all’esame della competente Commissione consiliare come si evince dagli allegati verbali nn. 04 del 20.12.2018, 01 del 10.01.2019 e 03 del 19.03.2019;

Attesa la necessità di salvaguardare l’ambiente attraverso la riduzione della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, con l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Considerato che è necessario, tramite l’utilizzo di concreti strumenti operativi, di favorire la raccolta differenziata, sia da parte delle imprese di produzione che dei singoli cittadini, promuovendo una campagna di sensibilizzazione per favorire la diminuzione dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, con la conseguente diminuzione dei fattori inquinanti;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere contabile, ai sensi dell’art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 come recepita con l’art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 – e dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 “ (articolo inserito dall’art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012)”;


Visti:

- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 9/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia


PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. **Di considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di approvare** il Regolamento comunale per la pratica del compostaggio locale (compostaggio di prossimità) che consta di n. 12 articoli e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di demandare** al Responsabile dell’Area Tecnico manutentiva l’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali;
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento, altresì, al Responsabile dell’Area economico – finanziaria per gli adempimenti di propria competenza;
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Giuseppe Morabito)



L’Assessore
(Cifalà Domenico)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 19/03/2019



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 20/03/2019



Il Responsabile Area Economica Finanziaria



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711 - Fax : 090 - 951239 - P. I. 00393920830

Sito WEB: www.comunescalettazanclea.it
e-mail : segreteria2@comunescalettazanclea.it

VERBALE n. 04 del 20/12/2018

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali

L'anno 2018 il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 16,00, presso la sede Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione della Commissione Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione del seguente punto all'odg:

1. Esame Regolamento Compostaggio
2. Esame Regolamento dei Rifiuti Solidi Urbani;

Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.

Partecipa:

La Dr.ssa Giovanna Briguglio come responsabile dell'Ufficio Tributi
L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;

Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara aperta la seduta e verificato il numero legale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente ,avendo nella precedente seduta la commissione espresso parere favorevole sul regolamento per il compostaggio domestico così come emendato dalla stessa, propone di passare all'analisi e valutazione del regolamento della pratica di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)".

Il Presidente propone alla Commissione di passare all'analisi e valutazione del regolamento della pratica del compostaggio di comunità.

Il Presidente propone all'art 10 comma 1 lettera a) di integrare dopo la parola Scaletta Zanclea con " o avere la sede dell'attività nel Comune di Scaletta Zanclea"

La Commissione approva all'unanimità

Il Presidente propone all'art.10 lettera c) di riformulare la medesima come segue " non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU,TASI, Servizio Idrico Integrato e altri tributi locali". La Commissione approva all'unanimità,richiedendo parere di

legittimità formale e sostanziale in riferimento alla riformulazione proposta al Segretario del comune dr.ssa Minissale Giuseppina.

Il Presidente propone all'art 10 del regolamento in discussione di cassare il comma 4 e sostituirlo con il seguente :*"L'istanza deve essere presentata dal possessore dell'immobile o dall'intestatario dell'utenza"* . La Commissione approva all'unanimità .

Il Presidente e la Commissione, sentito il parere della dr.ssa Briguglio Giovanna, esprimono parere favorevole al regolamento della partica di compostaggio locale (compostaggio di prossimità) così come emendato.

Il Presidente propone alla Commissione di passare all'analisi e valutazione del regolamento della pratica del compostaggio di comunità.

Il Presidente propone all'art 11 lettera d) di riformulare la medesima come segue : *" non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU, TASI, Servizio Idrico Integrato e altri tributi locali"*. La Commissione approva all'unanimità, ,richiedendo parere di legittimità formale e sostanziale in riferimento alla riformulazione proposta al Segretario del comune dr.ssa Minissale Giuseppina.

Il Presidente in merito all'art 12 fa richiesta di un approfondimento alla dr.ssa Briguglio Giovanna in merito alla cornice edittale della sanzione da prevedere nello stesso e sospende la seduta alle ore 17:30.


La Commissione e la dr.ssa Briguglio sono convocati senza ulteriore convocazione in data 10/01/2019 ore 16:00 presso la casa comunale per continuare i lavori.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


Sig. Briguglio Tindaro (Presidente)




Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)



Dott. Letterio Briguglio (Consigliere)



Il Verbalizzante Italiano Pasqualino





COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711 - Fax : 090 - 951239 - P. I. 00393920830

Sito WEB: www.comunescalettazanclea.it
e-mail : segreteria2@comunescalettazanclea.it

VERBALE n. 01 del 10/01/2019

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali

L'anno 2019 il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 16,00, presso la sede Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione della Commissione Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione del seguente punto all'odg in prosecuzione alla seduta del 20 dicembre 2018:

1. Esame Regolamento Compostaggio
2. Esame Regolamento dei Rifiuti Solidi Urbani;

Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.

Partecipa:

La Dr.ssa Giovanna Briguglio come responsabile dell'Ufficio Tributi

L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;

Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara riaperta la seduta e verificato il numero legale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

In via preliminare il Presidente comunica alla commissione riunita la richiesta dell'Assessore proponente di posticipare a data da destinarsi la trattazione del punto 2 "Esame Regolamento dei Rifiuti Solidi Urbani".

Il Presidente riprende i lavori con l'analisi dell'art 12 del Regolamento per la pratica del compostaggio di comunità.


Sentito il parere della dr.ssa Briguglio, richiesto dal Presidente nella precedente seduta in merito alle cornici editali delle sanzioni amministrative da irrogare a seguito dell'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità, il Presidente propone di formulare il comma 3 del predetto articolo come segue: *"L'effettuazione in modo improprio del compostaggio di comunità o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 30 ad un massimo di € 150 per la prima infrazione e da un minimo di € 60 ad un massimo di € 300 per le successive"*.

Il Presidente e la Commissione esprimono parere favorevole all'unanimità sullo schema di regolamento per la pratica del compostaggio di comunità così come emendato.


Non essendoci altri punti all'odg da affrontare il Presidente chiude la seduta alle ore 16:50.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


Sig. Briguglio Tindaro (Presidente)



Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)



Dott. Letterio Briguglio (Consigliere)



Il Verbalizzante Italiano Pasqualino





COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711 - Fax : 090 - 951239 - P. I. 00393920830

Sito WEB: www.comunescalettazanclea.it
e-mail : segreteria2@comunescalettazanclea.it

VERBALE n. 03 del 19/03/2019

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali

L'anno 2019 il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 17,00, presso la sede Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione della Commissione Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione del seguente punto all'odg

1. Recepimento approfondimento su emendamento al Regolamento della pratica di compostaggio locale (o di prossimità) all'art 10 comma 1 lettera a)
2. Recepimento approfondimento su emendamento al Regolamento della pratica del compostaggio di comunità all'art 11 comma 1 lettera d);

Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.

Partecipa:

La dr.ssa Giuseppina Minissale Segretario del Comune di Scaletta Zanclea la quale interviene anche con la funzione di verbalizzante;

Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara aperta la seduta e verificato il numero legale passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale relazione alla commissione quanto segue;

In riferimento all'emendamento proposto in data 20/12/2018 , giusto verbale 04/2018, in riferimento all'art 10 comma 1 lettera a) del Regolamento per la pratica di compostaggio locale (o di prossimità) con il quale si inseriva come requisito per accedere al servizio, tra gli altri quello per il richiedente di non avere insoluti in riferimento al Servizio Idrico Integrato, richiesto un parere di legittimità formale e sostanziale al Segretario Comunale, udito lo stesso , quanto proposto nell'emendamento sopra richiamato è da considerarsi formalmente legittimo ma nel merito non pertinente in quanto trattasi di entrate diverse rispetto al contenuto del presente regolamento che incide esclusivamente sulla TARI . Alla luce di quanto

relazionato, il Presidente propone alla commissione di cassare l'emendamento in questione , ripristinando l'originario testo.

La commissione approva all'unanimità

In merito al secondo punto all'odg in merito a " Recepimento approfondimento su emendamento al Regolamento della pratica di compostaggio di comunità all'art 11 comma 1 lettera d), giusto verbale 04/2018, con il quale si inseriva come requisito per accedere al servizio, tra gli altri quello per il richiedente di non avere insoluti in riferimento al Servizio Idrico Integrato, richiesto un parere di legittimità formale e sostanziale al Segretario Comunale, udito lo stesso, quanto proposto nell'emendamento sopra richiamato è da considerarsi formalmente legittimo ma nel merito non pertinente in quanto trattasi di entrate diverse rispetto al contenuto del presente regolamento che incide esclusivamente sulla TARI . Alla luce di quanto relazionato, il Presidente propone alla commissione di cassare l'emendamento in questione , ripristinando l'originario testo.

La commissione approva all'unanimità.


Non essendoci altri punti all'odg da affrontare il Presidente chiude la seduta alle ore 17.55

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


Sig. Briguglio Tindaro (Presidente)




Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)



Dott. Letterio Briguglio (Consigliere)



Il Verbalizzante Dr.ssa Minissale Giuseppina





COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Città Metropolitana di Messina)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PRATICA DEL "COMPOSTAGGIO LOCALE" (COMPOSTAGGIO DI PROSSIMITA')

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

SOMMARIO

Art. 1	Premesse
Art. 2	Definizione
Art. 3	Autorizzazioni
Art. 4	Ubicazione dell'apparecchiatura
Art. 5	Materiali da introdurre nell'apparecchiatura
Art. 6	Materiali da non introdurre nel composto
Art. 7	Descrizione dell'apparecchiatura
Art. 8	Gestione dell'apparecchiatura
Art. 9	Benefici
Art. 10	Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che praticano compostaggio locale (compostaggio di prossimità)
Art. 11	Revoca riduzione TARI o Tariffa Puntuale
Art. 12	Modalità di rinuncia

Art.1 Premesse

In conseguenza della decisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo di avvio a riciclaggio dei rifiuti urbani, che ha scelto la seconda tra le quattro metodologie previste nella Decisione 2011/753/EU, il compostaggio locale o di prossimità entra nel report per il raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio dei rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come il compostaggio locale (compostaggio di prossimità).

La finalità dell'applicazione di tale pratica è la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili ed al tempo stesso l'applicazione dei principi della Direttiva Europea 2008/98/CE ed in particolare l'art.4, che disciplina la gerarchia dei rifiuti e la politica di prevenzione, l'art.11, che fissa l'obiettivo del 50% di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, da raggiungere entro l'anno 2020 e l'art.16, che stabilisce i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Art.2 Definizione

Visto, in particolare, l'Art. 183 del D. Lgs.152/2006 il compostaggio locale, anche detto compostaggio di prossimità, è il compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in apparecchiature che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinate esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e/o nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione con il Comune ospitante l'apparecchiatura per poter conferire presso la stessa. Questa pratica si basa sulla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani che può essere conferita nell'apparecchiatura o direttamente dall'utenza produttrice o attraverso il servizio pubblico di raccolta.

Art.3 Autorizzazioni

1. La disciplina per l'autorizzazione delle apparecchiature per il compostaggio locale è definita dal punto 7.bis dell'art. 214 del D.lgs 152/2006.
2. Il Comune è il soggetto destinatario della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) prevista dalla normativa per l'installazione delle apparecchiature necessarie allo svolgimento del compostaggio locale, ai sensi dell'art 19 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.
3. Il soggetto che intende attivare un'apparecchiatura per il compostaggio locale deve:
 - o nominare un soggetto gestore dell'apparecchiatura il quale deve avere i requisiti di legge.
 - o predisporre un regolamento di gestione dell'apparecchiatura, da consegnare al Comune contestualmente alla SCIA
 - o acquisire il parere favorevole da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) competente
4. I soggetti che vorranno usufruire di un sistema di agevolazioni, quali sconti TARI o Tariffa Puntuale da riconoscere da parte del Comune all'utenza conferente o che vorranno ottenere in comodato d'uso le apparecchiature che il Comune sarà in grado di mettere a disposizione nelle modalità e nei tempi che saranno pubblicati, dovranno garantire che il gestore dell'apparecchiatura sia adeguatamente formato, prima dell'inizio dello svolgimento dei propri compiti e abbia partecipato ad un corso erogato o dall'impresa fornitrice dell'apparecchiatura o da Enti competenti nel settore che dovranno rilasciare apposita attestazione.
5. Inoltre, il gestore dell'apparecchiatura dovrà organizzare un'attività di informazione e comunicazione rivolta all'utenza conferente finalizzata a garantire il corretto conferimento della frazione organica nell'apparecchiatura.
6. L'apparecchiatura potrà avere una capacità di trattamento non eccedente le 80 T/annue.

7. E' consentita nello stesso Comune l'attivazione di più apparecchiature, fermo restando il limite di capacità di ciascun sistema che non dovrà superare quello consentito per legge.

8. Il compost prodotto potrà essere utilizzato dal gestore dell'apparecchiatura o da altro soggetto. Non potrà essere destinato alla vendita a meno che non soddisfichi i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art.4

Ubicazione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere ubicata in un'area del territorio comunale, destinatario della segnalazione certificata di inizio attività o del comune convenzionato con lo stesso, individuata nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali paesaggio (D.lgs n. 42/2004).

2. L'apparecchiatura potrà essere posizionata all'interno di Centri Comunali di Raccolta, di Isole Ecologiche, di terreni agricoli e demaniali, previo rispetto della normativa prevista per il trattamento dei rifiuti organici in tali strutture e previo adeguamento dello spazio di localizzazione della stessa (allestimento di coperture e tettoie, da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente), al fine di salvaguardare le componenti elettromeccaniche della macchina dagli eventi atmosferici. Nel caso in cui l'apparecchiatura venisse ubicata nei centri comunali di raccolta tenere separata la porzione del centro ove è ubicata l'apparecchiatura.

3. La localizzazione dell'apparecchiatura dovrà essere nota e accessibile affinché il processo sia controllabile da parte degli organi deputati.

Art.5

Materiali da introdurre nell'apparecchiatura

1. Sono ammessi i rifiuti che consentano la produzione di compost in linea con i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75. Tali materiali potranno essere conferiti secondo il calendario dei giorni e degli orari previsto nell'apposito regolamento del compostaggio locale approvato dal consiglio comunale e presentato contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

2. I conferimenti diretti (da parte dell'utenza) o indiretti (tramite servizio di raccolta) all'apparecchiatura potranno essere oggetto di verifiche e controlli, finalizzati a verificare il rispetto del regolamento vigente e della tipologia di rifiuti compostabili ammessi.

3. Il conferimento della frazione organica direttamente all'apparecchiatura potrà avvenire o attraverso lo svuotamento del mastello contenente i rifiuti organici non imballati o attraverso il conferimento di sacchetti contenenti i rifiuti organici. I sacchetti ammessi al conferimento della frazione organica saranno unicamente sacchi compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (art.182-ter D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.).

Art.6

Materiali da non introdurre nell'apparecchiatura

Tutto ciò non disciplinato nell'art. 5 è automaticamente escluso dal conferimento nelle apparecchiature di compostaggio locale.

Art.7

Descrizione dell'apparecchiatura

Per la pratica del compostaggio locale o di prossimità si possono utilizzare apparecchiature statiche ed elettromeccaniche adatte allo scopo di produrre compost da rifiuti urbani e che rispettino la normativa vigente.

Art.8

Gestione dell'apparecchiatura

1. L'apparecchiatura dovrà essere gestita da personale esperto, appositamente formato dotato di apposito attestato, rilasciato da Enti e/o Istituti competenti nel Settore.

2. Il gestore dell'apparecchiatura sarà individuato dal responsabile del Settore Rifiuti del Comune, nel caso il responsabile dell'installazione dell'apparecchiatura sia l'amministrazione comunale, o dell'Azienda del Comune che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, o dal titolare dell'utenza che intende attivare tale pratica.
3. In ogni caso la nomina del gestore e l'accettazione dell'incarico dovranno risultare da un atto scritto e comunicato alla SRR territorialmente competente che a sua volta ne darà comunicazione all'Amministrazione regionale competente.
4. Il gestore dell'apparecchiatura ha l'obbligo di:
 - sovrintendere al corretto funzionamento della macchina
 - monitorare i seguenti parametri del processo di compostaggio: a) temperatura b) umidità c) ph d) frazioni estranee
 - provvedere alla gestione del biofiltro
 - controllare le caratteristiche del compost prodotto
 - attivare i necessari processi per garantire lo smaltimento del compost fuori specifica che dovesse formarsi
 - rispettare il regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - comunicare alle utenze conferenti, al gestore del servizio di raccolta e al Comune eventuali interruzioni del funzionamento dell'apparecchiatura dovuta a manutenzioni, rotture o altre motivazioni
 - garantire che l'accesso agli utenti che vorranno conferire direttamente nell'apparecchiatura avvenga secondo gli orari e i giorni previsti nel regolamento di gestione dell'apparecchiatura presentato, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
 - vigilare che la sostanza organica venga conferita nell'apparecchiatura in sacchetti compostabili certificati come definito nell'art. 5 del presente regolamento, che il rifiuto conferito rispetti la composizione prevista negli articoli 5 e 6 del presente regolamento e che venga garantito il corretto bilanciamento tra materiale organico e strutturante
5. Il conduttore dell'apparecchiatura dovrà garantire che il rifiuto organico venga conferito nell'apparecchiatura da parte delle utenze nel rispetto delle istruzioni impartite nelle campagne d'informazione
6. Il gestore dell'apparecchiatura, al fine di consentire al Comune il riconoscimento delle riduzioni della TARI o della Tariffa Puntuale agli utenti che effettuano i conferimenti del rifiuto organico in modo diretto presso l'apparecchiatura, dovrà dotarsi di un registro in formato elettronico che consenta di:
 - identificare e registrare gli utenti conferenti
 - registrare quantità o numero dei conferimenti effettuati per utenza
7. Se il soggetto gestore dell'apparecchiatura coincide con il soggetto gestore del servizio di raccolta sarà sua cura indicare il numero di utenze conferenti ed i quantitativi di rifiuto organico conferito nei giorni previsti, mantenendo un registro elettronico da cui si possano evincere questi dati.
8. Il registro dovrà inoltre permettere il monitoraggio della sostanza organica conferita, del compost prodotto, degli scarti e del compost fuori specifica.
9. Il compost fuori specifica e gli scarti saranno consegnati all'Azienda delegata che effettua il servizio di gestione dei rifiuti.
10. Il Comune può dare in gestione la compostiera ad associazioni, cooperative, professionisti qualificati che dimostrino di avere esperienza nel settore ambientale e/o nel settore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art.9 Benefici

Le utenze che conferiscono direttamente il rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale con soluzione di continuità verificata dal conduttore dell'apparecchiatura possono richiedere la riduzione tariffaria, secondo le procedure previste nell'art. 10 del presente regolamento. La riduzione tariffaria è fissata dal Regolamento Comunale e sarà determinata annualmente contestualmente all'approvazione del Piano Economico Finanziario e alla definizione della Tari o della Tariffa Puntuale.

Art.10

Condizioni generali per accedere alla riduzione TARI o Tariffa Puntuale prevista per le utenze che conferiscono la frazione organica direttamente nell'apparecchiatura di compostaggio locale (compostaggio di prossimità)

1. Per poter ottenere la riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utenza deve presentare al Comune destinatario della Segnalazione certificata di inizio attività o convenzionata con lo stesso per la pratica del compostaggio locale, l'apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

- a) essere residente nel Comune di Scaletta Zanclea o avere la sede dell'attività nel Comune di Scaletta Zanclea
- b) dichiarare di conferire direttamente e continuativamente il proprio rifiuto organico presso l'apparecchiatura di compostaggio locale localizzata..... (specificando l'ubicazione dell'apparecchiatura di conferimento)
- c) non avere insoluti pregressi in termini di TARI/IMU e TASI e altri tributi locali
- d) impegnarsi a proseguire con continuità il compostaggio locale secondo le modalità previste dall'apposito regolamento e coerentemente alle indicazioni ricevute dalla campagna di comunicazione attivata
- e) impegnarsi a rispettare le regole per la selezione delle componenti della sostanza organica da avviare al conferimento nell'apparecchiatura di compostaggio locale prevista
- f) conoscere ed accettare tutte le norme del presente regolamento per l'utilizzo dell'apparecchiatura di compostaggio locale, acquisizione e revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

2. Acquisita l'istanza, il responsabile dell'Ufficio Tributi, verificato il possesso dei requisiti previsti, provvederà ad applicare all'utenza richiedente lo sgravio fiscale sul ruolo TARI o Tariffa Puntuale a decorrere dall'anno successivo alla data dell'istanza, che sarà pari alla percentuale determinata annualmente dal Comune.

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell'Ufficio Ambiente e dell'Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tariffaria necessaria per la realizzazione dei controlli.

4. L'istanza deve essere presentata dal possessore dell'immobile o dall'intestatario dell'utenza

Art.11

Revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale

1. L'effettuazione in modo improprio dei conferimenti diretti presso l'apparecchiatura di compostaggio locale o, comunque, difforme dalle modalità e/o dalle condizioni previste nel presente regolamento o successivamente impartite dal Comune, comporta l'immediata revoca della riduzione TARI o Tariffa Puntuale. Per ottenere nuovamente la concessione della riduzione TARI o Tariffa Puntuale, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza con valore dall'anno successivo a quello della revoca.

2. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la revoca sarà immediatamente esecutiva.

3. Costituisce altresì causa di revoca dell'agevolazione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento degli altri rifiuti urbani prescritte dal vigente regolamento di igiene urbana. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio locale correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nei punti precedenti.

Art.12

Modalità di rinuncia

Il richiedente che intende cessare di conferire direttamente il rifiuto organico prodotto all'apparecchiatura di compostaggio locale deve darne la preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante apposito modello di rinuncia. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica di compostaggio locale. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale



	<p>Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale</p> <p>dal <u>02-04-19</u> al <u>02-05-19</u></p> <p>Col n. <u>295</u> del Reg. pubblicazioni.</p>
--	--

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/serà affissa all'Albo Pretorio il **02/04/2019** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale



E' copia conforme all'originale
li,
Visto : **Il Segr. Comunale**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio.....
Li,.....

Il Responsabile dell'Ufficio